

significativo e intenso del godimento terreno». Non sarà stata, piú prosaicamente, «au quotidien», qualche insidiosa esalazione di ossido di carbonio proveniente dal vicino braciere? [1996].

62. IL DIRITTO ROMANO DEL MARCHESE MAFFEI. – Scipione Maffei è stato, lo sanno tutti, un attivissimo poligrafo del 1700; che si occupò particolarmente della sua Verona (in una *Verona illustrata*, 1731-1732, ove si spazia su tutto, dall'archeologia alla storia della letteratura, all'arte, all'aneddotica) e che raccolse in un grosso volume le dodici (secondo lui) migliori tragedie del *Teatro italiano* (1723), una delle quali, la *Merope*, modestia a parte, era sua. Ignoravo che fosse marchese, ma non ignoravo e non ignoro che molti studiosi lo hanno paragonato, per erudizione e copiose scritture, al suo grande contemporaneo Ludovico Muratori. Il che, forse, è un tantino esagerato, tuttavia posso sbagliare. Piú che al Muratori io comparerei il marchese Scipione a Fozio, lo studioso bizantino che fu patriarca di Costantinopoli negli anni 858-867 e ancora 878-886, tra le cui opere spicca la vastissima *Bibliotheca* (o *Myrionbiblion*), nella quale sono riassunte non meno di 280 trattazioni relative a tutti i possibili argomenti, ma nella quale domina altresí una caratteristica unica e inalterabile, quella della superficialità, della inevitabile superficialità del «tutologo». Direi, infatti, che il breve compendio maffeiano del *De origine iuris civilis* di Gian Vincenzo Gravina, celebratissimo trattato edito nel 1712 (*De origine iuris civilis* di Gian-Vincenzo Gravina, ridotto in compendio dal marchese Scipione Maffei, Seconda edizione napoletana, Napoli 1822, Presso Gennaro Matarazzo, Col dovuto permesso, P. 105), ritragga tanto poco quanto niente quel modello di storiografia e di bibliografia cosí celebrato ai suoi tempi e cosí rispettato ancor oggi. Colpa, a mio avviso, non tanto dello scarso numero di pagine impiegate, quanto del fatto che il Maffei non ha proceduto con metodo: non ha prima

letto e capito per passar dopo, solo dopo, a riassumere, ma ha «sunteggiato leggendo», con l'esito deplorabile di esprimersi in termini poco chiari (resi ancor meno chiari dal minimo ricorso ai capoversi), di non rendersi conto dell'importanza preponderante di certe notizie e di scivolare spesso, se pur non volentieri, in vacuità e in schiocchezzeuole che il Gravina non si era nemmeno sognato di imbastire. Dio mio, non è che alla storiografia in generale ed alla giuromanistica in particolare siano mancati nei secoli gli ermetici, i gonfioni, gli strampalati e gli immaginosi: tutt'altro. La caccia al nuovo ed all'originale ha sempre fatto e tuttora fa, per dir così, le sue vittime (vittime che, d'altra parte, non di rado sono salite in cattedra universitaria per più o meno misteriosi motivi, diventando aguzzini feroci di spauritissimi allievi). Ma vi è un limite a tutto. Per esempio, affermare (come a p. 26) che il famoso giurista Alfeno Varo «dal mestiere di calzolaio, che esercitava in Cremona, portatosi a Roma a studiare la Legge, arrivò fino al Consolato e ad essere sepolto a spese del Pubblico»: affermarlo significa dare inutile evidenza ad una notizia incredibile (che si legge nello svalutatissimo Porfirione *in Hor. Serm.* 1.3. 130), senza chiedersi, visto che si vuole riportarla, se Alfeno Varo fosse davvero un ciabattino, o non fosse invece un piccolo industriale delle scarpe al quale (gli appalti militari, si sa, gli appalti) non mancava il censo cospicuo necessario per accedere al rango equestre e, nel 39 a. C., al consolato suffetto. E ancora, l'episodio notissimo del bizzarro Lucio Verazio che andava in giro per Roma a schiaffeggiare la gente, approfittando del fatto che ogni schiaffo gli costava, a termini delle vetuste *XII Tabulae*, soltanto 25 svalutatissimi assi (cfr. p. 61), è un episodio vero o comunque verosimile (ne parlava, stando a Gell., *Noct. Att.* 20.1.13, Antistio Labeone), ma acquista valore solo se si aggiunge e si spiega ben bene (cosa che l'a. non fa) che esso indusse il pretore romano ad introdurre un'azione giudiziaria per cui gli schiaffi, e le lesioni personali in genere, andavano «pa-

gati» con somme non piú cosí ridicole, ma proporzionate ai valori monetari correnti. E sarebbe facile continuare. Concluderò, ciò premesso, che il libriccino del Maffei, capitato tra le mani per caso, non merita una ristampa e un commento storico? Niente affatto. Salvo che l'impresa va compiuta, suggerisco, soltanto al fine di mettere in evidenza, una volta di piú, l'inopportunità scientifica di certi sunti affrettati, il lato criticabile di certa affastellata erudizione settecentesca e la presumibilissima ragion pratica dell'«edizione napoletana» (per di piú, la seconda) pubblicata nel 1822 «presso Gennaro Matarazzo», beninteso «col dovuto permesso». Lasciando ad altri il compito di illustrare i due primi punti, mi permetto di avanzare, da esperto, un'ipotesi sul terzo. Le dispense del marchese Maffei erano pur sempre sufficienti per lucrare agli esami, da certi professori di manica larga e di udito benevolo, l'approvazione col minimo dei voti, e magari anche piú. Proprio come oggi, a quanto mi dicono. Ma guarda. [1996].

63. L'ASINO IN MEZZO AI SUONI. – Posso sbagliare (mi auguro naturalmente di no), ma Francesca Lamberti è partita con il piede giusto nei suoi *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana*, di cui ho letto il primo volume quando era ormai bell'e stampato (1 [Jovene ed., Napoli 1996] p. XI + 170). La materia, densa di oscurità e di problemi, attendeva da tempo di essere rivisitata al lume di aggiornate impostazioni di ricerca e di riflessione. Per ora, alcune pagine di note introduttive e tre capitoli, bibliograficamente aggiornatissimi: il primo sul rapporto tra l'«*in rerum natura esse*» e l'«*intelligi*» ad esso relativo (p. 17 ss.); il secondo sui punti di collegamento con le *XII Tabulae* della rilevanza dei *postumi* (p. 55 ss.); il terzo sull'attrazione dei *postumi* nel principio «*sui aut instituendi aut exheredandi*» durante la vicenda della *libera respublica* (p. 17 ss.). Ne risulta, per l'attento lettore: a) che, se anche le *XII Tabulae* non parlarono esplicitamente della successio-